

Pubblicato il 18/12/2019

N. 00720/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01524/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A
I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia**

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1524
del 2019, proposto da

Zappatore Daniela, rappresentata e difesa
dall'avvocato Simona Manca, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regione Puglia-Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti

di: Maria Grazia Mastria, Lucia Tramacere, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 14442 del 2 ottobre 2019, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola

Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento prot. n. 14598 del 7 ottobre 2019 con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento prot. n. 13585 del 10 settembre 2019, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha decretato di apportare integrazioni alle graduatorie ad esaurimento

provinciali definitive per la provincia di Lecce, relative alla scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria di posto comune, agli elenchi di sostegno e Lingua inglese, delle insegnanti nell'elenco allegato, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento prot. n. 0012239 del 2 agosto 2019, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha disposto la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, elaborate dal SIDI, del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Lecce valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della

ricorrente, comprese le graduatorie provvisorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle PP. AA. intime;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. A. Marasco, in sostituzione dell'avv. S. Manca, per la ricorrente, avv. dello Stato S. Colangelo;

I) Rilevato che parte ricorrente si duole della mancata inclusione nelle graduatorie ad

esaurimento (GAE) di cui agli atti impugnati.

II) Ritenuto, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di cui agli atti impugnati.

III) Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del MIUR nonché (ove esistente) dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione

intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

2) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle GAE oggetto di causa (GAE che dovranno essere specificamente indicate);

3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

5) il testo del ricorso e il testo della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli

estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

B) Si prescrive, inoltre, che il MIUR e l'Ambito territoriale di Lecce:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovranno, inoltre, curare che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione di questo Tribunale entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).

D) Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

IV) Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la camera di consiglio del 22 gennaio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;
- b) rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 22 gennaio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo

Referendario

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO